Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 22 luglio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 14 maggio 1975, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni corraggiose di seguito a ciascuna riportate.

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria dell'A.C.S. TEDESCO Vincenzo, il 15 luglio 1973 in Eboli (Salerno). — Mosso dai più elevati impulsi di generoso ardimento, non esitava, incurante del rischio, a slanciarsi nel mare in burrasca per soccorrere alcuni bagnanti in procinto di annegare, riuscendo, dopo inauditi sforzi, a trarre in salvo a riva uno dei pericolanti. Tuffatosi nuovamente in aiuto degli atri, doveva cedere, esausto, alla violenza delle onde, sacrificando l'ancor giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di KAHLMEIER Wilhelm, il 30 marzo 1974 in Hannover (Germania). — Nonostante l'età avanzata e la cagionevole salute, si slanciava senza indugio, incurante del gravissimo rischio, nelle gelide acque di un canale per soccorrere due bambini italiani in procinto di annegare. Nel mentre afferrava uno dei pericolanti, stroncato da crisi cardiaca scompariva tra i flutti unendo il suo destino a quello dei piccoli che aveva generosamente tentato di salvare. Esempio mirabile di non comune ardimento e di nobile altruismo.

Alla memoria di SIROTTI Silver, il 4/5 agosto 1974 in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna). — Controllore in servizio, in occasione del criminale attentato al treno « Italicus » non esitava a lanciarsi, munito di estintore, nel vagone ov'era avvenuta l'esplosione per soccorrere i passeggeri della vettura in fiamme. Nel nobile tentativo, immolava la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà. Esempio fulgido di eccezionale sprezzo del pericolo e incondizionato attaccamento al dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIE D'ARGENTO

PENSA Giovanni, sottotenente, il 24 giugno 1972 in Mondragone (Caserta). — Con sprezzo del pericolo e alto senso di umana solidarietà, non esitava ad affrontare, unitamente ad un commilitone, il mare in burrasca, per soccorrere un giovine in procinto di annegare. Nonostante la violenza dei flutti, tentava con ogni mezzo di raggiungere il malcapitato, riuscendo alfine, a mezzo di un salvagente lanciato dalla riva, a trarlo in salvo.

VITTORE Ferdinando, vice questore, BACCI Romano, s. tenente della guardia di finanza e MAIULLARI Vincenzo, finanziere, il 10 novembre 1972 in S. Flavia (Palermo). — In occasione di un violento incendio divampato in una fabbrica si portava, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, in uno dei locali, riuscendo, con l'aiuto di due animosi, a trascinare all'esterno, nonostante l'incalzare delle fiamme, numerosi, pesanti fusti contenenti solvente fortemente esplosivo. Il coraggioso, tempestivo intervento valeva a scongiurare tragiche conseguenze anche alle abitazioni circostanti.

ANGELONI Aldo, aviere dell'aeronautica militare e MUSUMECI Giovanni, aviere dell'aeronautica militare, l'11 luglio 1973 in Misterbianco (Catania). — Notato un velivolo in fase di atterraggio d'emergenza, ne seguiva la caduta fino all'impatto con il terreno. Nonostante l'immanente pericolo di esplosione, penetrava coraggiosamente, assieme ad un commilitone, nella fusoliera in fiamme, aiutando i membri dell'equipaggio a porsi in salvo. Fulgido esempio di ardimento e di operante solidarietà umana.

Corpo dei vigili del fuoco volontari di Maia Bassa, il 2 agosto 1973 in Merano (Bolzano). — Appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Maia Bassa accorrevano, senza indugio, in uno stabile pervaso da un diffuso e persistente odore di gas, che aveva destato preoccupazione e allarme negli inquilini. Nel corso del sopralluogo allo scantinato, un'improvvisa, violenta esplosione, cui seguiva un vasto crollo e un principio d'incendio, coinvolgeva ben sette vigili, tre dei quali decedevano per le gravissime ustioni riportate. Il comportamento tenuto nella circostanza confermava, ancora una volta, lo sprezzo del pericolo, l'abnegazione e l'alto senso del dovere, spinto fino all'estremo sacrificio, che ha sempre distinto il Corpo dei vigili del fuoco volontari.

Alla memoria di GALBUSERA Giovanni, il 27 novembre 1973 in Milano. — Custode di un istituto di cura affrontava senza esitazione, tre malviventi armati che avevano tentato di rapinare le buste paga, riuscendo ad immobilizzare e atterrarne uno. Fatto segno a colpi di arma da fuoco, cinicamente esplosi dai complici, si accasciava esamine al suolo e moriva, dopo numerosi giorni di degenza, a causa delle gravissime ferite riportate. Luminoso esempio di grande coraggio, di assoluto sprezzo del pericolo e di rare virtù civiche.

GALLETTA Giuseppe, finanziere, il 1° gennaio 1974 in Trieste. — Si tuffava, senz'indugio, in piena notte, nelle gelide acque del mare in soccorso di un uomo gettatovisi a scopo suicida. Dopo una dura lotta contro la violenza delle onde battute da un forte vento, riusciva a trascinare verso la banchina il malcapitato, traendolo in salvo con l'aiuto di un commilitone.

WINDEL Rolf, il 30 marzo 1974 in Hannover (Germania). — Pur conscio del grave pericolo, non esitava a slanciarsi nelle gelide acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo a riva una donna gettatavisi nel tentativo di portare soccorso a due suoi figlioletti. Mirabile esempio di grande coraggio e di perseverante umana solidarietà.

DOTTI Sergio, maresciallo capo dei carabinieri, il 4 maggio 1974 in Zerbolò (Pavia). — Con prontezza e decisione si slanciava nelle profonde e impetuose acque di un torrente per prestare soccorso ad un gruppo di persone che, precipitato da uno zatterone improvvisamente inclinatosi, correvano pericolo di annegare. Nonostante la forte corrente, riusciva a trarre a riva, in ripetuti tentativi, ben cinque dei malcapitati. Fulgido esempio di elevato senso del dovere e di perseverante altruismo.

PARADISO Francescantonio, brigadiere dei carabinieri, il 10 luglio 1974 in Postal (Bolzano). — Con pronto intuito, sbarrava la strada ad un toro che, sfuggito ai sorveglianti, minacciava di travolgere alcuni bambini. Esplodendo tempestivamente tre colpi d'arma da fuoco contro l'animale infuriato, lo costringeva ad invertire la corsa e riusciva così, ad evitare tragiche conseguenze. Esempio mirabile di non comune ardimento e sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

FLORE Francesco, capo squadra dei vigili del fuoco, il 26 settembre 1971 in Muravera - Zona del Sarrabus (Cagliari). — In occasione di un violento nubifragio che aveva colpito vari centri abitati, lasciandoli completamente isolati, partecipava, con infaticabile generoso slancio, unitamente ad altri animosi e con l'ausilio di un anfibio che rischiava di essere travolto dalle acque in piena, alle difficili operazioni di soccorso che consentivano di trarre in salvo numerose persone in gravissimo pericolo.

Alla memoria di PARDO Pietro Antonio, il 1° luglio 1973 in Chivasso (Torino). — Mosso da generoso impulso, si lanciava nelle turbinose acque di un torrente per soccorrere una bimba in procinto di annegare. Travolto dalla forte corrente, veniva violentamente sospinto contro alcuni scogli, immolando nel nobile intento la vita.

LUONGO Guido, il 1° luglio 1973 in Chivasso (Torino). — Mosso da generoso impulso, si slanciava nelle turbinose acque di un torrente, riuscendo a trarre in salvo una bimba che stava per essere travolta dalla corrente.

TRANQUILLIN Loredano, l'8 novembre 1973 in Venezia. — Coraggiosamente si tuffava, vestito, nelle profonde e gelide acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un ragazzo in procinto di annegare.

COMELLI Luigi, il 27 novembre 1973 in Milano. — Pur fatto segno a colpi d'arma da fuoco, non esitava ad accorrere, con generoso impulso e sprezzo del pericolo, in aiuto di un collega che, nel tentativo di bloccare dei rapinatori in fuga, era stato gravemente ferito.

POLI Luigi, il 1° gennaio 1974 in Montalto di Castro (Viterbo). — Accorreva, con alto senso civico, unitamente ad altro animoso a dar man forte a un tutore della legge che, aggredito da quattro teppisti, veniva tenuto da uno di questi sotto la minaccia di una pistola. Lanciatosi, con tempestivo intervento, riusciva, coadiuvato dal militare, a disarmare il malvivente.

MUZI Alfredo, il 1° gennaio 1974 in Montalto di Castro (Viterbo). — Accorreva, con alto senso civico, unitamente ad altro animoso a dar man forte a un tutore della legge che, aggredito da quattro teppisti, veniva tenuto sotto la minaccia di una pistola, intervenendo, con prontezza e decisione, contro uno dei malviventi che tentava di impossessarsi dell'arma di ordinanza del militare.

FRANCIONI Armando e FERRARA Giuseppe, il 16 febbraio 1974 in Caracas (Venezuela). — Con pronto intuito e alto senso di umana solidarietà organizzava, assieme ad altro animoso, il salvataggio, servendosi di una gabbia portamateriali, di numerose persone rimaste isolate sulla terrazza di un edificio in fiamme, prodigandosi nella rischiosa operazione fino a che l'ultimo dei malcapitati veniva sottratto all'incombente pericolo.

GRUSSU Alfredo, brigadiere dei carabinieri, il 7 maggio 1974 in S Nicolò Gerrei (Cagliari). — Accorso in una scuola dove erasi sviluppato un incendio, provvedeva senz'indugio a far sgomberare le aule. Penetrava, quindi, incurante del rischio, nel locale in fiamme, riuscendo, con l'aiuto di un commilitone, a trascinare all'aperto due contenitori di gas già surriscaldati, onde scongiurare più gravi conseguenze.

MURRU Antonio, appuntato dei carabinieri, il 7 maggio 1974 in S. Nicolò Gerrei (Cagliari). — Accorso in una scuola dove erasi sviluppato un incendio, non esitava, incurante del rischio, a penetrare nel locale in fiamme e a trascinare all'aperto un contenitore di gas lambito dal fuoco. Unitamente ad un commilitone portava, quindi all'esterno altre due bombole già surriscaldate, scongiurando così più gravi conseguenze.

MONTEVERDE Aldo, il 16 maggio 1974 in Genova. — Richiamato da invocazioni di aiuto prontamente accorreva e, benchè inesperto del nuoto, si tuffava, con coraggiosa determinazione, in un torrente per soccorrere un bambino in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva.

GAMBUZZA Ubaldo, appuntato di pubblica sicurezza, il 15 agosto 1974 in Marina di Capaci (Palermo). — Accorso con un'imbarcazione verso due bagnanti in procinto di annegare, si lanciava nelle acque, riuscendo dopo una lunga, richiosa lotta con i marosi, a trarre in salvo sul natante i malcapitati.

(5835)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1975, n. **302**.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di note, firmato a Roma il 26 aprile 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.430.000.000 per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo spe-

ciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI — MALFATTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA UNA PARTE

e

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, DALL'ALTRA

Tenuto conto che il 24 ottobre 1974 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, sottoscritto a Roma il 24 ottobre 1964 e approvato con la legge italiana 26 giugno 1965, n. 930, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1965;

Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attività, intende continuare a sostenerlo finanziariamente;

Avuto presente che il Consiglio del Centro ha stabilito, il 31 ottobre 1972, che le attività del Centro per il periodo 1973-1978 comporteranno una spesa di 7.000.000 dollari USA all'anno;

Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1° agosto 1973-31 luglio 1975, approvato dal Consiglio del Centro nel corso della sua 17ª sessione, il 25 maggio 1973 a Torino;

Tenuto conto del complesso di attività del Centro a partire dal 1° gennaio 1975;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. — Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1975 e il 1979, 11.000.000 di dollari USA, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per l'attribuzione di borse di studio a cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Tale importo verrà corrisposto mediante 10 versamenti, ciascuno di 1.100.000 dollari USA, da effettuarsi il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno.

2. — Il secondo versamento semestrale sarà subordinato, ogni anno, alla constatazione della effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di 12 mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA.

Art. 2.

Il presente accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dai competenti organi italiani e dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Fatto e sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per l'Organizzazione internazionale del lavoro
Francis BLANCHARD

Per il Governo della Repubblica italiana
Mario PEDINI

Rome, le 26 avril 1974

S.E.
On. prof. Mario PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat,

Lors de la négociation de l'accord financier entre le Gouvernement italien et l'Organisation internationale du travail, concernant le Centre international de perfectionnement professionnel et technique, tant la délégation italienne que la délégation de l'OIT ont estimé qu'il serait nécessaire de resserrer la collaboration entre le Gouvernement italien et le Centre de Turin en ce qui concerne les questions budgétaires.

A cet effet, il a été jugé désirable d'instituer dès à présent une commission mixte, composée de représentants de l'Italie et de représentants du Centre. La première tâche de cette commission sera de donner son avis sur la préparation et l'exécution du budget et du programme du Centre ainsi que sur la constitution et le maintien des réserves. Il sera ainsi fait état du montant des ressources recueillies en cours d'année, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 2, de l'accord financier.

La commission mixte aura également comme tâche d'arriver à un accord avec le Centre en ce qui concerne les montants à utiliser pour des bourses d'étude, conformément aux dispositions de l'article 1 de l'accord financier sus-mentionné; cela en vue, entre autres, de déterminer et de faire connaître aux bénéficiaires, d'une manière appropriée, la part prise par l'Italie au financement des bourses du Centre.

De plus, la commission aura pour tâche de s'assurer que le placement des stagiaires du Centre sera effectué de la manière la plus économique possible et permettra aux participants de bénéficier pleinement de l'expérience acquise par l'industrie italienne.

D'une manière générale, la commission pourra formuler toute suggestion concernant l'amélioration de la gestion du Centre.

Feront partie de cette commission mixte, du côté italien, les représentants des Ministères des affaires étrangères, du trésor et du travail; et du côté du Centre, le directeur et le sous-directeur, chef du département des finances et de l'administration. Toutes informations utiles seront fournies pour lui permettre de procéder à l'examen de l'ensemble des problèmes qui lui sont confiés. Le représentant du Gouvernement italien au conseil du Centre, ainsi que le président du comité italien pour le Centre participeront également aux travaux de la commission. La commission se réunira chaque fois que de besoin, et en tous cas tous les trois mois. Elle établira un rapport sur chacune de ses réunions, qui sera transmis par le directeur au conseil du Centre. Le directeur tiendra la commission informée des observations qu'il aura formulées et communiquées au conseil au sujet des rapports de la commission, ainsi que de la suite donnée à ces rapports par le conseil du Centre.

Je saisis cette occasion pour vous indiquer que l'échange de lettres du 24 octobre 1964 concernant l'utilisation de l'italien comme langue d'enseignement au Centre demeure pleinement valable.

Je vous serais très obligé de me faire savoir si l'ensemble de ce qui précède recueille l'approbation de votre Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire, les assurances de ma très haute considération.

Le Directeur général
du Bureau international du travail
Francis BLANCHARD

Roma, lì 26 aprile 1974

Sig. Francis BLANCHARD
Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro - ROMA

Signor Direttore generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna redatta come segue:

« Lors de la négociation de l'accord financier entre le Gouvernement italien et l'Organisation internationale du travail, concernant le Centre international de perfectionnement professionnel et technique, tant la délégation italienne que la délégation de l'OIT ont estimé qu'il serait nécessaire de resserrer la collaboration entre le Gouvernement italien et le Centre de Turin en ce qui concerne les questions budgétaires.

A cet effet, il a été jugé désirable l'instituer dès à présent une commission mixte, composée de représentants de l'Italie et de représentants du Centre. La première tâche de cette commission sera de donner son avis sur la préparation et l'exécution du budget et du programme du Centre ainsi que sur la constitution et le maintien des réserves. Il sera ainsi fait état du montant des ressources recueillies en cours d'année, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 2, de l'accord financier.

La commission mixte aura également comme tâche d'arriver à un accord avec le Centre en ce qui concerne les montants à utiliser pour des bourses d'étude, conformément aux dispositions de l'article 1 de l'accord financier sus-mentionné; cela en vue, entre autres, de déterminer et de faire connaître aux bénéficiaires, d'une manière appropriée, la part prise par l'Italie au financement des bourses du Centre.

De plus, la commission aura pour tâche de s'assurer que le placement des stagiaires du Centre sera effectué de la manière la plus économique possible et permettra aux participants de bénéficier pleinement de l'expérience acquise par l'industrie italienne.

D'une manière générale, la commission pourra formuler toute suggestion concernant l'amélioration de la gestion du Centre.

Feront partie de cette commission mixte, du côté italien, les représentants des Ministères des affaires étrangères, du trésor et du travail; et du côté du Centre, le directeur et le sous-directeur, chef du département des finances et de l'administration. Toutes informations utiles seront fournies pour lui permettre de procéder à l'examen de l'ensemble des problèmes qui lui sont confiés. Le représentant du Gouvernement italien au conseil du Centre, ainsi que le président du comité italien pour le Centre participeront également aux travaux de la commission.

La commission se réunira chaque fois que de besoin, et en tous cas tous les trois mois. Elle ètablira un rapport sur chacune de ses réunions, qui sera transmis par le directeur au conseil du Centre. Le directeur tiendra la commission informée des observations qu'il aura formulées et communiquées au conseil au sujet rapports de la commission, ainsi que de la suite donnée à ces rapports par le conseil du Centre.

Je saisis cette occasion pour vous indiquer que l'échange de lettres du 24 octobre 1964 concernant l'utilisation de l'italien comme langue d'enseignement au Centre demeure pleinement valable.

Je vous serais très obligé de me faire savoir si l'ensemble de ce qui précède recueille l'approbation de votre Gouvernement ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano concorda su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
Mario PEDINI

Rome, le 26 avril 1974

S.E.
On. prof. Mario PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur, en me référant à l'art. 1, § 2, de l'accord conclu aujourd'hui entre le Gouvernement italien et l'OIT, de vous confirmer qu'au cas où le Centre international de Turin n'aurait pas recueilli, au cours de la période précédente de douze mois, des ressources autres que la contribution du Gouvernement italien d'un montant égal à 4.800.000 dollars des Etats-Unis, et où par conséquent le versement de la deuxième partie de la contribution italienne annuelle serait suspendu, la commission mixte instituée par échange de lettres en date d'aujourd'hui envisagerait les différentes solutions possibles, y compris le versement d'une contribution italienne proportionnellement réduite, ou la prise de mesures intérimaires permettant d'attendre le verse-

ment du complément de ressources à recueillir par le Centre, ou encore, la clôture des opérations de celui-ci. Dans tous ces cas, les solutions à retenir seraient proposées par la commission mixte, et le président du conseil du Centre s'assurerait que cette commission n'aurait pas d'objections aux mesures de gestion à prendre pendant la période intérimaire.

Il est bien entendu que conformément au Règlement financier du Centre il appartient au directeur de maintenir une réserve appropriée afin que toutes les obligations et tous les engagements du Centre soient couverts; cette disposition s'applique notamment en vue de la clôture des opérations.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire, les assurances de ma trés haute considération.

Le Directeur général
du Bureau international du travail
Francis BLANCHARD

Roma, lì 26 aprile 1974

Sig. Francis BLANCHARD
Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro - ROMA

Signor Direttore generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

« J'ai l'honneur, en me référant à l'art. 1, § 2, de l'accord conclu aujourd'hui entre le Gouvernement italien et l'OIT, de vous confirmer qu'au cas où le Centre International de Turin n'aurait pas recueilli, au cours de la période précédente de douze mois, des ressources autres que la contribution du Gouvernement italien d'un montant égal à 4.800.000 dollars des Etats-Unis, et où par conséquent le versement de la deuxième partie de la contribution italienne annuelle serait suspendu, la commission mixte instituée par échange de lettres en date d'aujourd'hui envisagerait les différentes solutions possibles, y compris le versement d'une contribution italienne proportionnellement réduite, ou la prise de mesures intérimaires permettant d'attendre le verse ment du complément de ressources à recueillir par le Centre, ou encore, la clôture des opérations de celui-ci. Dans tous ces cas, les solutions à retenir seraient proposées par la commission mixte, et le président du conseil du Centre s'assurerait que cette commission n'aurait pas d'objections aux mesures de gestion à prendre pendant la période intérimaire.

Il est bien entendu que conformément au Règlement financier du Centre il appartient au directeur de maintenir une réserve appropriée afin que toutes les obligations et tous les engagements du Centre soient couverts; cette disposition s'applique notamment en vue de la clôture des opérations ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano concorda su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
Mario PEDINI

Rome, le 26 avril 1974

Monsieur Francis BLANCHARD
Directeur général
du Bureau international du travail - ROME

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur, à l'occasion de la conclusion de l'accord de ce jour entre le Gouvernement italien et l'OIT, de vous prier de bien vouloir faire désigner, en consultation avec la commission mixte instituée par échange de lettres en date de ce jour, un expert extérieur dont la tâche sera d'évaluer les coûts optima de fonctionnement du Centre international de Turin, et de recommander toutes mesures appropriées afin de les atteindre. Ce faisant, l'expert devra considérer les différents niveaux de perfectionnement possibles, et les coûts respectifs afférents à ces niveaux, compte tenu, entre autres, des prévisions au sujet des disponibilités financières futures du Centre. Cet expert sera nommé par le directeur du Centre immédiatement après la consultation de la commission mixte à ce sujet; cette question sera la première à être considérée par la commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération.

Le Sous-Secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères
Mario PEDINI

Rome, le 26 avril 1974

S.E.
On. prof. Mario PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat,

En date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur, à l'occasion de la conclusion de l'accord de ce jour entre le Gouvernement italien et l'OIT, de vous prier de bien vouloir faire désigner, en consultation avec la commission mixte instituée par échange de lettres en date de ce jour, un expert extérieur dont la tâche sera d'évaluer les coûts optima de fonctionnement du Centre international de Turin, et de recommander toutes mesures appropriées afin de les atteindre. Ce faisant, l'expert devra considérer les différents niveaux de perfectionnement possibles, et les coûts respectifs afférents à ces niveaux, compte tenu, entre autres, des prévisions au sujet des disponibilités financières futures du Centre. Cet expert sera nommé par le directeur du Centre immédiatement après la consultation de la commission mixte à ce sujet; cette question sera la première à être considérée par la commission ».

En vous déclarant mon accord sur ce qui précède, je vous prie d'agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma très haute considération.

Le Directeur général
du Bureau international du travail
Francis BLANCHARD

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 26 aprile 1974

S.E.

On. prof. Mario PEDINI

Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Signor Sottosegretario di Stato,

Durante i negoziati per l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro, riguardante il Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, sia la delegazione italiana che la delegazione dell'OIL hanno ritenuto che sarebbe stato necessario rafforzare la collaborazione fra il Governo italiano e il Centro di Torino per quanto riguarda i problemi del bilancio.

A tale proposito, è stato ritenuto auspicabile istituire sin d'ora una commissione mista, composta da rappresentanti dell'Italia e da rappresentanti del Centro. Il primo compito di tale commissione sarà di dare un parere sulla preparazione e l'esecuzione del bilancio e del programma del Centro, nonché sulla costituzione e il mantenimento di riserve. Sarà così preso in considerazione l'ammontare dei fondi raccolti nel corso dell'anno, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo finanziario.

La commissione mista avrà anche il compito di raggiungere un accordo con il Centro per quanto riguarda l'ammontare da utilizzare per le borse di studio, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del suddetto accordo finanziario; ciò in previsione, tra l'altro, di determinare e di far conoscere ai beneficiari, in modo adeguato, la quota con la quale l'Italia partecipa al finanziamento delle borse di studio del Centro.

Inoltre, la commissione avrà il compito di assicurare che la sistemazione dei tirocinanti del Centro avvenga nella maniera più economica possibile e permettere ai partecipanti di beneficiare pienamente dell'esperienza acquisita dall'industria italiana.

In linea di massima, la commissione potrà formulare suggerimenti riguardanti il miglioramento della gestione del Centro.

Faranno parte di questa commissione mista, da parte italiana, i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro e del lavoro; e da parte del Centro, il direttore e il vice direttore, capo del dipartimento finanze e amministrazione. Saranno fornite alla commissione tutte le informazioni utili per permetterle di esaminare l'insieme dei problemi che le sono affidati. Sia il rappresentante del Governo italiano al consiglio del Centro, che il presidente del comitato italiano per il Centro parteciperanno ai lavori della commissione.

La Commissione si riunirà tutte le volte che sarà necessario e in ogni caso ogni tre mesi. Essa redigerà un rapporto su ciascuna delle sue riunioni, che sarà trasmesso dal direttore del consiglio del Centro. Il direttore terrà la commissione informata sulle osservazioni da lui formulate e comunicate al consiglio per quanto riguarda i rapporti della commissione, nonché del seguito dato a tali rapporti dal consiglio del Centro.

Colgo l'occasione per dirLe che lo scambio di lettere del 24 ottobre 1974 concernente l'utilizzazione dell'italiano come lingua d'insegnamento al Centro rimane tuttora pienamente valido.

Le sarò molto grato se mi farà sapere se tutto quanto precede ha l'approvazione del Suo Governo.

Voglia gradire, signor Sottosegretario, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro
Francis BLANCHARD

Roma, 26 aprile 1974

Sig. Francis BLANCHARD

Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro - ROMA

Signor Direttore generale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

(*Omissis*).

Ho l'onore di informarla che il Governo italiano concorda su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
Mario PEDINI

Roma, 26 aprile 1974

S.E.

On. prof. Mario PEDINI

Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Signor Sottosegretario di Stato,

Ho l'onore, riferendomi all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo concluso oggi fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro, di confermarLe che, qualora il Centro internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti dodici mesi, dei fondi in aggiunta al contributo italiano per un ammontare pari a 4.800.000 dollari degli Stati Uniti e di conseguenza il versamento della seconda parte del contributo italiano annuale fosse sospeso, la commissione mista istituita con lo scambio di lettere in data odierna esaminerà le differenti soluzioni possibili, ivi compreso il versamento di un contributo italiano proporzionalmente ridotto, o l'adozione di misure provvisorie che permettano di raggiungere il versamento del supplemento di fondi da raccogliere per il Centro, oppure la chiusura delle operazioni di quest'ultimo. In tutti questi casi, le soluzioni da tenere in considerazione saranno proposte dalla commissione mista, e il presidente del consiglio del Centro si accerterà che detta commissione non avrà obiezioni per quanto riguarda le misure di gestione da adottare durante il periodo provvisorio.

E' sottinteso che in conformità al regolamento finanziario del Centro, spetta al direttore di mantenere una riserva adeguata in modo che tutti gli obblighi e tutti gli impegni del Centro siano assolti; tale disposizione si applica soprattutto in vista della chiusura delle operazioni.

Voglia gradire, Signor Sottosegretario, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro
Francis BLANCHARD

Roma, 26 aprile 1974

Sig. Francis BLANCHARD
Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro - ROMA

Signor Direttore generale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

(*Omissis*).

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano concorda su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
Mario PEDINI

Roma, 26 aprile 1974

Sig. Francis BLANCHARD
Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro - ROMA

Signor Direttore generale,

In occasione della conclusione dell'accordo odierno tra il Governo italiano e l'OIL, ho l'onore di pregarLa di voler fare designare, d'accordo con la commissione mista istituita con lo scambio di lettere in data odierna, un esperto esterno il cui compito sarà quello di valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro internazionale di Torino, e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli. Nel far questo, l'esperto dovrà considerare i diversi livelli di perfezionamento possibili, i costi rispettivi riguardanti tali livelli, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni per quanto riguarda le disponibilità finanziarie future del Centro. Tale esperto sarà nominato dal direttore del Centro subito dopo aver consultato al riguardo la commissione mista; questo sarà il primo problema ad essere preso in considerazione dalla commissione.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri
Mario PEDINI

Roma, 26 aprile 1974

S.E.
On. prof. Mario PEDINI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Signor Sottosegretario di Stato,

In data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

(*Omissis*).

Le dichiaro il mio accordo su quanto precede e La prego di gradire, Signor Sottosegretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro
Francis BLANCHARD

LEGGE 2 luglio 1975, n. **303**.

Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunità economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subìto una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.

Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga.

E' consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — MARTINELLI — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1975.
Nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, sub. art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente l'istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente e dei componenti della commissione predetta;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, con i quali il prof. Gastone Miconi, dirigente generale del Ministero del tesoro e il dottor Alvaro Perfetti, dirigente generale del Ministero delle finanze, sono collocati fuori ruolo;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Renato Squillante, magistrato di corte d'appello, dall'ordine giudiziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Gastone Miconi è nominato presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Sono nominati componenti della commissione stessa:

De Marchi dott. Francesco;
Masera prof. dott. Francesco;
Perfetti dott. Alvaro;
Squillante dott. Renato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1975
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 222

(6254)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1975.
Istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Teheran.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Considerata la crescente importanza dell'attività consolare italiana in Iran;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita presso l'ambasciata d'Italia in Teheran una cancelleria consolare con decorrenza dal 1° novembre 1975 con circoscrizione territoriale estesa al territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1975
Registro n. 406 *Esteri, foglio n.* 143

(6014)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.
Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Enna ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti nella provincia di Enna è determinato come segue:

L. 80 per il primo piatto;
L. 80 per il secondo piatto;
L. 160 per due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(6143)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1975.

Determinazione del tasso agevolato annuo di interesse sui finanziamenti turistico-alberghieri previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge numero 614, il quale, nel prevedere finanziamenti agevolati alle iniziative turistico-alberghiere, nelle zone depresse del centro-nord, dispone, al quarto comma, che il tasso di interesse è stabilito sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 614, il quale estende i finanziamenti agevolati previsti dal richiamato art. 6 alle iniziative turistiche realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 345, con il quale il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge n. 614 è stato determinato nella misura del 3 per cento annuo posticipato;

Ritenuta la opportunità di elevare dal 3 % al 3,15 % il predetto tasso agevolato, in proporzione al più elevato costo delle operazioni stabilito per il corrente anno 1975 così da portarlo alla stessa misura stabilita per gli analoghi finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti predetti, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è determinato nella misura del 3,15 % annuo posticipato.

Il predetto tasso si applica ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene dopo la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1975
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 286

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1975.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, approvato con decreto ministeriale 7 luglio 1973;

Viste le deliberazioni adottate in data 26 aprile 1974 e 18 ottobre 1974 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 6.350.000.000 (seimiliarditrecentocinquantamilioni) suddiviso in n. 6350 (seimilatrecentocinquanta) quote di partecipazione, nominative e indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5704)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Casola Valsenio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 marzo 1974, ha incluso nell'elenco

delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la tenuta « Il Cardello » in comune di Casola Valsenio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casola Valsenio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di Vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un caratteristico insieme di cose immobili aventi valore storico, artistico e tradizionale per la spontanea fusione fra l'espressione della natura e del lavoro umano e riveste, contemporaneamente, un eccezionale valore panoramico per peculiari caratteri. Infatti, attorno al Cardello, casa natale dello scrittore Alfredo Oriani, antica costruzione originariamente dipendente dalla vicina abbazia benedettina di Valsenio, nell'eccezionale parco, sorgono essenze ad alto fusto di notevolissimo pregio: pino domestico, pino marittimo, cedro Deodara, cipresso comune, cipresso Arizonica, quercia, leccio, carpino nero, etc.; il crinale collinare sul quale corre il limite superiore della tenuta è sottolineato da filari alternati di pini domestici e cipressi (varietà piramidale) mentre gli aceri montani e campestri segnano i filari delle viti, costituendo un armonioso disegno dovuto all'intervento dell'uomo in un ambiente naturale già di notevolissimo pregio. I fondi rustici collinari sono tenuti a pascolo e quelli pianeggianti (Paradiso e Mingotta) sono investiti a colture arboree specializzate (vigneto e frutteto). A questi pregi si aggiungono i valori storico-architettonici-tradizionali della costruzione denominata il Cardello. Dal Cardello è possibile ammirare lo splendido paesaggio delle colline casolane e l'inizio della vena del gesso. A sua volta dalla strada statale e dalle strade provinciali vicine (es. Zattaglia) è possibile cogliere il singolare complesso panoramico della zona, punteggiato dalla macchia scura del parco e delle costruzioni, chiuso a monte dalla barriera verde dei cipressi e dei pini che si delinea sull'incantevole sfondo collinare;

Decreta:

Il complesso della tenuta « Il Cardello » sito nel territorio del comune di Casola Valsenio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale complesso è individuato nel nuovo catasto terreni di Casola Valsenio al foglio 11, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e al foglio 10, mappali 122, 134, per la parte di proprietà Oriani e al foglio 11, mappali 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, per la parte di proprietà Cortesi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Casola Valsenio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopra descritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Verbale dell'11 marzo 1974

Alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

(*Omissis*).

E' assente non giustificato il sindaco di Casola Valsenio.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

1) CASOLA VALSENIO (Ravenna): tenuta il Cardello, proposta di vincolo;

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna, riunita presso la soprintendenza ai monumenti il giorno 11 marzo 1974 a seguito di regolare convocazione, dopo aver discusso il problema in altre sedute ed eseguito opportuni sopralluoghi (24 luglio 1973, 3 agosto 1973 e 28 agosto 1973) ha deciso all'unanimità di proporre al Ministero della pubblica istruzione l'emanazione del decreto di vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (art. 1, punti 3 e 4) sul complesso paesistico sito in comune di Casola Valsenio, che si sviluppa intorno al Cardello, legato alla memoria storica dello scrittore Alfredo Oriani.

Il complesso è costituito dalla casa dello scrittore (già dichiarata monumento nazionale con regio decreto-legge n. 1884 del 6 novembre 1924, convertito in legge n. 494 del 21 marzo 1926), antica costruzione, originariamente dipendente dalla vicina abbazia benedettina di Valsenio; dall'eccezionale parco soggetto a tutela ai sensi della legge forestale n. 3267 del 30 dicembre 1923, in cui sorge la tomba dello scrittore; da poderi colonici Tesa, Piramide, Casinello, Mingotta e Paradiso con i relativi fabbricati rustici per complessivi Ha 63.52.50 (di proprietà Luisa Pifferi ved. Oriani), nonchè della tenuta di proprietà Cortesi, compresa fra il rio della Buratta e i già citati poderi Paradiso e Tesa (allegato 1: planimetria 1:2000).

La commissione ha ritenuto che l'intera zona costituisca un caratteristico insieme di cose immobili aventi notevolissimo valore storico artistico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e del lavoro umano e che rivesta, contemporaneamente, un eccezionale valore panoramico per peculiari caratteri che vengono di seguito trascritti.

Il complesso si estende sul fianco della collina, ai piedi della quale si snoda la strada statale n. 306 Riolo-Casola Valsenio, che lambisce i poderi Paradiso e Mingotta e la casa Oriani con il parco. A sud-est la proprietà oltrepassa la strada statale; a nord-est e a sud-ovest due corsi d'acqua (rio Cardello e rio della Buratta) segnano per un buon tratto i confini di zona. Quello a sud-ovest (rio della Buratta) è stato da anni deviato verso sud, rettificando il vecchio percorso tortuoso e ampliando così il fondo Paradiso. Un progetto di strada interprovinciale, detta «di Prugno», che collega Casola Valsenio a Fontanelice, interessa oggi una parte marginale di codesto fondo già coltivato a vigneto e frutteto. E' qui che la strada di Prugno si innesta sulla statale n. 306 occupando quasi l'antico alveo del rio Buratta.

(*Omissis*).

Il complesso è individuato al nuovo catasto terreni di Casola Valsenio al foglio 11, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e al foglio 10, mappali 122, 134, per la parte di proprietà Oriani e al foglio 11, mappali 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, per la parte di proprietà Cortesi.

L'ing. Benelli chiede formalmente se tutti sono d'accordo.

Il voto favorevole alla proposta di vincolo è unanime con l'intesa che la soprintendenza ai monumenti, durante la costruzione della strada, segua l'andamento dei lavori.

(*Omissis*).

(5837)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Campo Calabro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 maggio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Campo Calabro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Campo Calabro;

Visto che l'opposizione presentata avverso la predetta proposta di vincolo dal comune di Campo Calabro è stata dichiarata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona alta del comune predetto ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari, fra i quali si estendono fertili pianure ricche di lussureggiante vegetazione nonché meravigliose composizioni naturali, legate alla conformazione e alle accidentalità dei colli, colline e valli, quadri di incomparabile bellezza panoramica per i suggestivi scenari aperti verso lo stretto;

Decreta:

La zona alta sita nel territorio del comune di Campo Calabro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5 (località Pedina limite con il vallone Silipa), 9, 10 e 12. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dal confine con la sezione *A* di Villa S. Giovanni, la sezione *B* di Cannitello, la sezione *D* di Rosalì e il confine con il comune di Fiumara, indi da detto confine fino alla intersezione con la linea limite del foglio catastale 12, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 10, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 9, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 3, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 2, indi da detta linea limite fino al confine con il vallone Silipa, indi da detto vallone fino all'asse della strada comunale Villa S. Giovanni Campo, indi da detto asse fino all'intersezione con il confine della sezione *A* di Villa S. Giovanni sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Campo Calabro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 4

Oggi 16 maggio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CAMPO CALABRO: protezione di una parte del territorio comunale;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno, viene fatto entrare nella sala delle riunioni il sindaco del comune di Campo Calabro, insegnante Francesco Domenico Creaco, alle ore 18,35. La commissione passa a discutere il quinto argomento posto all'ordine del giorno.

In merito al punto 5) il presidente invita il segretario a dare lettura di quanto relazionato dal vice presidente per iscritto e precisamente: le zone tinteggiate in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari, fra i quali si estendono fertili pianure ricche di lussureggiante vegetazione nonchè meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alle accidentalità dei colli, colline e valli, quadri di incomparabile bellezza panoramica per i suggestivi scenari aperti verso lo stretto.

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di Campo Calabro contraddistinti dai numeri 2, 6, 7, 8, 13 e 14. *Detta zona è delimitata dal perimetro* formato dalla linea di confine con il comune di Villa S. Giovanni-Cannitello fino all'intersezione con la linea limite del foglio 2 indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 7, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 14, indi da detta linea limite fino all'intersezione con il confine del comune di Reggio Calabria, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Villa S. Giovanni sopradetto.

(*Omissis*).

Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5 (località Pedina limite con il vallone Silipa) 9, 10 e 12. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dal confine con la sezione *A* di Villa S. Giovanni, la sezione *B* di Cannitello, la sezione *D* di Rosalì e il confine con il comune di Fiumara, indi da detto confine fino alla intersezione *con la linea limite del foglio catastale 12, indi da detta linea* limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 10, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 9, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 3, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 2, indi da detta linea limite fino al confine con il vallone Silipa, indi da detto vallone fino all'asse della strada comunale Villa S. Giovanni Campo, indi da detto asse fino all'intersezione con il confine della sezione *A* di Villa S. Giovanni sopradetto.

(*Omissis*).

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Artegna.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Udine per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Colle S. Martino e zona circostante del comune di Artegna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Artegna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco pro-tempore del comune di Artegna e dai signori Zossi Pietro, Menis Enrico, Perini Giobatta, Buzzolini Domenico, Garlant Bernardo, Menis Renato, Zossi Domenico, Casarsa Libero, Andreussi Maria, Ellero Giovanni, Ellero Franco, Offajach Ennio, Mattiussi Enrico, Di Braida Licia, Venturini Angelo, Totolo Anna, Martina Alfonso, Offojach Ferruccio, Comoretto Roberto, Di Val Maria Pia, Liva Giovanni, Facini Margherita, Madussi Giovanni, Venturini Umberto, Venturini Armido e Imelda, Facini Italo, Rainis Deferente, Perini Domenico, Offojach Giovanni, Da Rio Bernardino, Madussi Giuseppe, Offojach Giov. Battista, Madussi Secondo, Buzzolini Remo, Buzzolini Gio Batta, Di Ronco Vittorio, Cazzagon Antonio, De Monte Cherubino, De Monte Elio, Gerussi Giuseppe, Vuirli Giacomo Guerrino, Merluzzi Antonio, Traunero Aldo, Tea Carlo-Mario, De Monte Faustino, Giorgini Romana, Buzzolini Luigi, Romanini Gelinda, Adami Rosa, Madussi Giovanni, Adami Luigi, De Monte Domenico, Adotti Genoveffa, Madussi Diego, Bardusco Piero, Madussi Giovanni, proprietari di immobili nel territorio comunale, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto il complesso, costituito dal colle S. Martino, sulla cui sommità sorge l'antica pieve e sulle cui pendici a mezzogiorno si erge il castello dei Savorgnon ed a levante la chiesa parrocchiale, mentre più in basso si sviluppa l'abitato capoluogo, presenta un aspetto altamente caratteristico. Il colle sorge in una zona posta ai piedi delle prealpi Giulie e va digradando in diversa maniera nei suoi versanti, che si collegano a nord con le montagne e a sud con la prossima pianura. Questo singolare insieme, visibile all'intorno da notevole distanza, si presenta da tempo con una sua particolare fisionomia ed è costituito da un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ove si ravvisa la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Chi si dirige verso il colle, che ha per sfondo verso nord le prealpi Carniche e Giulie mentre a sud si protende verso l'ultima cerchia delle colline moreniche del medio Friuli, lo ammira come bellezza panoramica, chi invece si trova su di esso può ammirare l'armonioso panorama circostante;

Decreta:

Il colle di S. Martino e la zona circostante, siti nel territorio del comune di Artegna hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale località è delimitata nel modo seguente: i mappali (che sono inclusi, e tali si intendono anche in seguito) 62, 880, 64, 66, 814, 812, 811, 819, 70, 75, 76, 827, 138, 142, 152, 153, 829, 155, 159, 161, 882, 158, 691, 741, foglio 4; i mappali 613, 657, 659, 661, 680, 687, 689, 802, 740, 803, 685, 682, 683, 684, 593, allegato *B* foglio allegati 2; la via Villa e la via Luigi Menis (dal mappale 389 al 428, foglio 5); i mappali 6, 5, 20, 328, 329, 25, 27, 83, 84, 86, foglio 9; la strada statale n. 13 « Pontebbana » dall'incrocio con la strada Buia-Artegna sino all'altezza con la strada campestre che si congiunge con la strada comunale Osoppo-

Artegna; i mappali 43, 42, 41, 722, 40, 47, 39, 38, foglio 8; i mappali 559, 560, 538, 539, 542, 541, 544, 311, 310, 314, allegato *A* foglio allegati 2, i mappali 354, 756, 353, 356, 355, foglio 4; i mappali 493, 492, 491, 490, 417, 418, 419, 385, 388, 389, 393, 394, 395, 396, foglio 2; i mappali 31, 32, 23, 21, 22, foglio 4 (incontro con la strada comunale di Gemona).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Udine.

La soprintendenza ai monumenti di Trieste curerà che il comune di Artegna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI UDINE

La commissione, debitamente convocata in 26ª adunanza con lettere firmate dal presidente, recapitate a ciascun commissario nel rispettivo domicilio e spedite a mezzo servizio postale ai sindaci dei comuni interessati, tenuta il giorno 12 giugno 1968 presso l'ufficio staccato di Udine della soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, con sede in via Aquileia 4, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ARTEGNA: colle di S. Martino con ampia zona circostante; vincolo;

(*Omissis*).

E' presente il sindaco del comune di Artegna sig. Ennio Ermacora. Il presidente espone i motivi che hanno indotto di includere all'ordine del giorno l'argomento di cui trattasi. Il sindaco del comune espone il suo pensiero soprattutto in merito alla portata del vincolo. Il presidente ed il soprintendente chiariscono qual'è la natura del vincolo e ciò che esso comporta. La commissione riconosce che il complesso costituito dal Colle di S. Martino sulla cui sommità sorge l'antica pieve e sulle cui pendici a mezzogiorno si erge il castello dei co. Savorgnan ed a levante la chiesa parrocchiale, mentre più in basso si sviluppa l'abitato capoluogo, riveste un notevole interesse pubblico in quanto la località presenta un aspetto caratteristico.

(*Omissis*).

La commissione passa ad esaminare una planimetria della zona, per definire i limiti del vincolo.

(*Omissis*).

Per i motivi e le ragioni suesposti, la commissione, con il voto contrario del sindaco, delibera all'unanimità di includere la località compresa dentro i limiti qui appresso segnati, nello elenco delle bellezze naturali d'insieme e propone che venga pertanto sottoposta alla tutela ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Limiti: i mappali (che sono inclusi, e tali s'intendono anche in seguito) 62, 880, 64, 66, 814, 812, 811, 819, 70, 75, 76, 827, 138, 142, 152, 153, 829, 155, 159, 161, 882, 158, 691, 741, foglio 4; i mappali 613, 657, 659, 661, 680, 687, 689, 802, 740, 803, 685, 682, 683, 684, 593, allegato *B* foglio allegati 2; la via Villa e la via Luigi Menis (dal mappale 389 al 428, foglio 5); i mappali 6, 5, 20, 328, 329, 25, 27, 83, 84, 86, foglio 9; la strada statale n. 13 « Pontebbana » dall'incrocio con la strada Buia-Artegna sino all'altezza con la strada campestre che si congiunge con la strada comunale Osoppo-Artegna; i mappali 43, 42, 41, 722, 40, 47, 39, 38, foglio 8; i mappali 559, 560, 538, 539, 542, 541, 544, 311, 310, 314, allegato *A* foglio allegati 2; i mappali 354, 756, 353, 356, 355, foglio 4; i mappali 493, 492, 491, 490, 417, 418, 419, 385, 388, 389, 393, 394, 395, 396, foglio 2; i mappali 31, 32, 23, 21, 22, foglio 4 (incontro con la strada comunale di Gemona).

(*Omissis*).

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Venafro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2, della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Venafro (Isernia);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Venafro.

Visto che le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla giunta municipale del comune di Venafro, dal sig. Ottaviano ed altri e dal sig. Patriciello ed altri sono state dichiarate respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i seguenti motivi: il territorio del comune di Venafro si estende nella valle del Volturno e sui versanti, prospicienti tale fiume, della catena montuosa formata dal M. S. Croce, M. Corno e M. Sammucro ed è caratterizzato da un singolare paesaggio in cui, il brusco contrasto, tra le aree pianeggianti e i ripidi scoscendimenti delle zone montane, crea profondi e suggestivi effetti estetici;

Alle pendici della zona montana sopravvivono estesamente le coltivazioni dell'ulivo, di millenaria tradizione, rinomate già nell'antichità classica come testimoniato da Catone, Varrone, Orazio, Giovenale, Marziale e Plinio il Vecchio. L'insediamento antico, medioevale e moderno di Venafro si innesta alle falde del M. S. Croce adagiato sul declivio, costituendo un pittoresco quadro d'insieme nel quale risultano armonicamente fusi i caratteri naturali e le modificazioni arrecate dall'opera dell'uomo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Venafro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa; tale zona comprende l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza ai monumenti di Campobasso curerà che il comune di Venafro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dalla avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 8

Oggi, 12 febbraio 1974, alle ore 11,30, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 2 febbraio 1974, prot. n. 227, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia per discutere il seguente ordine del giorno:

a) Proposta di vincolo paesistico della valle del Volturno relativamente al territorio di Venafro;

(*Omissis*).

Si passa ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno riguardante il comune di Venafro, il cui sindaco è assente.

La commissione, dopo ampia discussione, decide, all'unanimità, di proporre il vincolo sull'intero territorio del comune di Venafro, con la seguente motivazione:

Il territorio del comune di Venafro si estende nella valle del Volturno e sui versanti, prospicienti tale fiume, della catena montuosa formata dal M. S. Croce, M. Corno e M. Sammucro ed è caratterizzato da un singolare paesaggio in cui, il brusco contrasto, tra le aree pianeggianti e i ripidi scoscendimenti delle zone montane, crea profondi e suggestivi effetti estetici.

Alle pendici della zona montana sopravvivono estesamente le coltivazioni dell'ulivo, di millenaria tradizione, rinomate già nell'antichità classica come testimoniato da Catone, Varrone, Orazio, Giovenale, Marziale e Plinio il Vecchio.

L'insediamento antico, medioevale e moderno di Venafro si innesta alla falde del M. S. Croce, adagiato sul declivio, costituendo un pittoresco quadro d'insieme nel quale risultano armonicamente fusi i caratteri naturali e le modificazioni arrecate dall'opera dell'uomo.

La commissione ritiene pertanto che questo quadro di insieme sia meritevole di tutela.

(*Omissis*).

(5842)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari;

Viste le dimissioni del sig. Michele Mascellaro componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Vista la nota n. 200 del 3 febbraio 1975 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Vincenzo Bozzi in sostituzione del sig. Michele Mascellaro, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Bozzi è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Michele Mascellaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(6009)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia

Viste le dimissioni del sig. Corrado Cocconi componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Giuseppe Davoli in sostituzione del sig. Corrado Cocconi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Davoli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Reggio Emilia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Corrado Cocconi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(6010)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la lettera con la quale il sig. Alfiero Marchetti, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il sig. Ernesto D'Ambrosio in sostituzione del sig. Alfiero Marchetti;

Decreta:

Il sig. Ernesto D'Ambrosio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Alfiero Marchetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
Toros

p. *Il Ministro per il tesoro*
Fabbri

(6045)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 4 marzo 1975, relativo alla iscrizione di talune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, talune varietà di specie agrarie;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 17 dell'articolo unico, l'ibrido a tre vie « H 724000 C », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Asgrow Italia di Milano;

Vista la domanda in data 20 maggio 1975 con la quale la ditta stessa ha chiesto che la denominazione del predetto tipo di mais venga modificata da « H 724000 C » in « A RX 39 A »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 4 marzo 1975;

Decreta:

La denominazione del tipo di mais da granella, di cui al n. 17 dell'articolo unico del decreto ministeriale 4 marzo 1975, viene modificata da « H 724000 C » in « A RX 39 A ».

Roma, addì 4 luglio 1975

Il Ministro: Marcora

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1975.

Autorizzazione alla stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese, e all'Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le « norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile »;

Visti i decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, approvano le tabelle denominate UNI-CIG con le norme per le quali i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, ad esse norme conformati, si considerano realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza;

Visto l'art. 4 della predetta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è devoluta la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, la facoltà di disporre accertamenti anche a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati;

Viste le domande presentate dalla stazione sperimentale per i combustibili e dall'Istituto italiano del marchio di qualità (ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 134);

Considerato che i predetti enti, in relazione alle loro attribuzioni, attrezzature e organizzazioni, sono in grado di effettuare gli accertamenti richiesti, pur avvalendosi, eventualmente, per determinate prove, di altri laboratori idoneamente attrezzati;

Considerato che per tutto quanto non preso in esame nel presente decreto in merito alla sicurezza delle persone e la preservazione dei beni, nonché ai sensi di prevenzione ed estinzione degli incendi restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui alle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966;

Sentita la commissione tecnica costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 14 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

La stazione sperimentale per i combustibili, con sede in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, e l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Zama, 40, sono autorizzati ad eseguire accertamenti presso le imprese costruttrici, i depositi e i negozi di vendita per la vigilanza sull'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativamente agli apparecchi e accessori alimentati con gas combustibile per uso domestico e similari.

Art. 2.

Gli accertamenti possono essere effettuati, ove necessario, presso laboratori diversi da quelli degli enti di cui all'art. 1, ma sempre sotto la responsabilità degli enti stessi.

Gli accertamenti, qualora richiedano speciali controlli tecnici, possono essere effettuati dagli enti incaricati, in cotraddittorio con gli interessati.

Art. 3.

Gli enti autorizzati inviano trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione contenente la indicazione di tutte le prove di controllo rispettivamente eseguite sugli apparecchi rientranti nel campo di applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083. In particolare l'Istituto italiano del marchio di qualità indica nella relazione i modelli di apparecchi per i quali, in seguito alle prove, è stato rilasciato l'attestato all'uso del marchio IMQ-UNI-CIG con la dicitura « conforme alle norme UNI-CIG di sicurezza - legge 6 dicembre 1971, n. 1083 ».

Art. 4.

La stazione sperimentale per i combustibili è autorizzata a eseguire anche le prove di controllo relative alla odorizzazione del gas combustibile, su disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi, se necessario e sempre sotto la sua responsabilità, di laboratori di terzi. La stessa stazione, prima delle prove, accerta lo stato degli impianti di odorizzazione in rapporto alla loro efficienza e capacità.

Le imprese che effettuano l'odorizzazione del gas e che intendono sottoporsi agli accertamenti e alle prove ne fanno richiesta, con l'indicazione dei centri in cui è svolta l'attività, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, nonché, per conoscenza, alla stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 5.

Eventuali denuncie all'autorità giudiziaria per accertate infrazioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono inoltrate direttamente dai funzionari preposti ai controlli e di esse è data immediatamente notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Per l'applicazione delle presenti disposizioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà, se necessario, opportune istruzioni dirette agli enti autorizzati e alle organizzazioni di categoria interessate.

Art. 7.

Il presente decreto ha efficacia fino al 31 dicembre 1978.

Roma, addì 7 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della ditta Gomma - Gomma S.p.a., stabilimenti di Meda e Lissone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gomma - Gomma S.p.a., stabilimenti di Meda e Lissone (Milano) con effetto dal 1° luglio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma - Gomma S.p.a., stabilimenti di Meda e Lissone (Milano) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 18, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Santolini Rosanna nata Macrelli il 5 marzo 1970 per l'annullamento della decisione 16 febbraio 1970, n. 700, con la quale il provveditore agli studi di Forlì accogliendo il gravame gerarchico della sig.ra Busignani Anna ha attribuito a quest'ultima il posto di bidella supplente presso la scuola media n. 6 di Rimini.

(6061)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 120, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. il 10 maggio 1966 avverso la decisione 22 novembre 1965, n. 17661, del provveditore agli studi di Modena reiettiva del ricorso gerarchico proposto avverso la graduatoria relativa al concorso a un posto di bidello supplente bandito dal preside della scuola media di Pievepelago.

(6054)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 117, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. il 15 giugno 1967 avverso il silenzio-rifiuto apposto dal Ministero della pubblica istruzione sull'istanza prodotta il 13 gennaio 1964 dall'invalido di guerra Moscatelli Antonio intesa ad ottenere l'assunzione in qualità di bidello per le scuole medie ex art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(6063)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 15, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla sig.ra Bellotto Nadia n. Bertuso il 3 giugno 1970, avverso il provvedimento col quale il provveditorato agli studi di Vicenza ha confermato il provvedimento di licenziamento adottato dal preside della scuola media « G. Carducci » di Torrebelvicino ai sensi dell'art. 12 della legge 1° luglio 1940, n. 899.

(6055)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 118, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. l'8 marzo 1966 contro il silenzio rifiuto apposto dal Ministero della pubblica istruzione sull'istanza di assunzione del bidello Mollichella Giovannino in applicazione dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(6068)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n 114, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. il 22 aprile 1968 avverso il silenzio apposto dal Ministero della pubblica istruzione sull'istanza prodotta, per il tramite il predetto O.N.I.G. dal sig. Pollini Agostino intesa ad ottenere l'assunzione nel ruolo della carriera ausiliaria del personale delle scuole medie ex art. 9 legge 3 giugno 1950, n. 375.

(6066)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 16, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Bellia Gioacchino il 15 giugno 1970, avverso il provvedimento 7 febbraio 1970, n. 350, con il quale il provveditore agli studi di Agrigento in accoglimento del ricorso gerarchico prodotto dal sig. Capobianco Giuseppe detraeva al Bellia cinque punti per il titolo di studio retrocedendo nella graduatoria relativa al concorso, per titoli, a due posti di bidello non di ruolo presso la scuola media di Palma Montechiaro.

(6067)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 13, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto dal sig. Altamore Filippo l'11 dicembre 1969; avverso il provvedimento 27 settembre 1969, n. 10951, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la sua domanda rivolta ad ottenere l'inquadramento nei ruoli ordinari del personale ausiliario delle scuole medie, con il beneficio della riduzione del servizio da sei a due anni per la qualifica di ex combattente.

(6065)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 47, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 18 marzo 1969 dal professor Schinaia Francesco avverso e per l'annullamento del provvedimento 2 novembre 1968 del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per il commercio « F. S. Nitti » di Taranto, concernente il conferimento della supplenza di otto ore di insegnamento di materie giuridiche ed economiche per l'anno scolastico 1968-69.

(6053)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n 12, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 luglio 1971 dal sig. Squillace Domenico, avverso il provvedimento 18 novembre 1970, n. 15219/13, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto una istanza del predetto intesa ad ottenere il riesame della sua posizione in relazione ad un concorso, per titoli, per applicato di segreteria presso la scuola media di Chiaravalle Centrale.

(6062)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 maggio 1971, dal sig. Broccoli Pasquale per l'annullamento della decisione emessa dal provveditorato agli studi di Forlì in data 3 aprile 1971, n. 2514, reiettiva del ricorso gerarchico prodotto contro la graduatoria relativa al concorso per un posto di bidello non di ruolo, indetto il 7 gennaio 1971 dal preside della scuola media di Longiano.

(6064)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 124, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G., pervenuto il 24 ottobre 1966 avverso il silenzio rifiuto opposto dal Ministero della pubblica istruzione sull'istanza 28 settembre 1965 dell'invalido di guerra Conte Giuseppe, rivolta ad ottenere il collocamento obbligatorio nel ruolo dei bidelli delle scuole medie, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

(6056)

MINISTERO DEL TESORO

Situazione degli istituti di previdenza al 31 dicembre 1973

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

ATTIVITÀ

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	252.386.241.556
Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	73.850.556
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	24.259.929.136
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	439.422.133.764
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui e annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	578.857.600.944
Annualità e semestralità statali - valore capitale	»	10.619.149.698
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	97.366.476.340
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contante	»	86.056.238
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	11.231.245
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	243.214.037.221
Conti correnti postali	»	5.320.426.406
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	410.828.297.206
Contributo del Ministero del tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	17.671.743.570
Canoni di affitto di immobili	»	3.107.022.225
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	457.334
Dividendi su partecipazioni	»	32.225.000
Rate di ammortamento mutui	»	20.554.553.135
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	2.615.257.971
Contributi statali e regionali sui mutui	»	5.171.264.555
Annualità e semestralità statali scontate	»	53.472.033
Quote di sovvenzione dovute dagli Enti	»	4.658.732.173
Ordini di riscossione da introitare	»	67.383.582.735
Debitori diversi	»	2.218.939.417
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	»	—
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	556.550.485
Interessi sui titoli obbligazionari e delle cartelle fondiarie	»	10.027.446.545
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	408.679.856
8. Mobili	»	1
Totale	L.	2.198.348.056.345

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	23.112.623.120
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	243.018.422.261
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	986.719.687
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	10.607.039.272
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	76.493.975
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	55.109.961.238
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	2.491.042
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	550.119.678
Imposte erariali	»	7.438.288.451
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	6.184.698.752
Mandati perenti	»	318.424.321
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	286.383.066
Creditori diversi	»	7.882.854.312
Debito v/la Cassa sanitari	»	5.000.000.000
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	332.126.661
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	2.223.044.077
Totale	L.	363.129.689.913

2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione personale	L.	390.970.800
Fondo ammortamento costo stabili	»	4.068.527.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	4.900.226.996
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	6.820.942.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	1.399.538.867
Totale	L.	17.580.205.663
Totale 1 + 2	L.	380.709.895.576
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	1.817.638.160.769
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	2.198.348.056.345

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI SANITARI

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	17.498.104.379
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	6.109.668.399
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	92.005.662.112
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	1.131.994.699
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	359.030.955
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	3.638.321.715
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	4.598.419
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	19.982.107.064
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	20.091.740.395
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	81.481.518.684
Contributo del Ministero del tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	686.505.345
Canoni di affitto di immobili	»	283.899.534
Rate di ammortamento mutui	»	15.827.560
Annualità e semestralità statali scontate	»	1.796.850
Quote di sovvenzione dovute dagli Enti	»	260.640.275
Ordini di riscossione da introitare	»	11.580.889.162
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	116.922.443
Credito verso la Cassa D.E.L.	»	5.000.000.000
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	169.705.875
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.932.559.613
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	»	12.675.342
8. Mobili	»	1
Totale	L.	262.528.121.661

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	4.431.428.136
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	20.034.123.137
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	6.891.945
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	245.392.932
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	1.209.471
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	92.532
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	23.137.723
Imposte erariali	»	952.648.889
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	384.709.049
Mandati perenti	»	17.510.938
Creditori diversi	»	171.998.692
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	17.205.228
Depositi a garanzia di locazione di immobili	»	192.273.219
Totale	L.	26.528.621.891

2. Fondi di riserva:

Fondo liquidazione personale	L.	25.105.903
Fondo ammortamento costo stabili	»	270.975.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	354.859.051
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	459.363.000
Fondi rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	34.443.524
Totale	L.	1.144.746.478
Totale 1 + 2	L.	27.673.368.369
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	234.854.753.292
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	262.528.121.661

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	9.387.002
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.922.930.930
3. Mutui ed annualità scontate:		
Mutui - valore capitale	»	270.505.323
Annualità e semestralità scontate - valore capitale	»	—
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	104.161.080
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	897.142
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	16.139.169
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	553.012.203
6. Crediti:		
Rate ammortamento mutui	»	4.148.110
Contributi previdenziali ordinari	»	72.083.748
Contributo del Ministero del tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di grazia e giustizia	»	413.215.019
Quote a carico dello Stato per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	18.227.820
Contributi statali e regionali su mutui	»	3.040.000
Annualità e semestralità statali scontate	»	—
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	15.546.558
Ordini di riscossione da introitare	»	78.775.705
Debitori diversi	»	1.241.362
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	229.050
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	35.785.830
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	—
8. Mobili	»	1
Totale	L.	3.534.326.052

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	293.031.816
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	551.803.560
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	331.130
Residui passivi per spese di amministrazione	»	1.753.213
Imposte erariali	»	18.915.202
Mandati di pagamento inestinti	»	11.461.179
Mandati perenti	»	991.721
Creditori diversi	»	1.209.275
Debito verso la Cassa dipendenti enti locali	»	—
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	2.200.644
Totale	L.	881.697.740

2. Fondi di riserva:		
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	L.	3.169.669
Totale	L.	3.169.669
Totale 1 + 2	L.	884.867.409
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	2.649.458.643
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	3.534.326.052

(*) In osservanza dell'art. 6 dell'ordinamento approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	4.475.600.570
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	24.083.668.587
3. Mutui:		
Mutui - valore capitale	»	378.586.620
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	981.852.769
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	2.051.287
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	7.950.251.657
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	2.988.980.116
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	4.445.872.068
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	83.381.311
Canoni di affitto di immobili	»	63.086.719
Rate di ammortamento mutui	»	6.618.760
Contributi statali e regionali sui mutui	»	2.660.000
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	113.433.457
Ordini di riscossione da introitare	»	1.267.707.276
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	621.531
Debitori diversi	»	33.288.634
7. Ratei:		
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	516.082.625
8. Mobili	»	1
Totale	L.	47.393.743.988

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	511.890.989
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	2.983.066.084
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute dallo Stato - valore capitale	»	10.128.490
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	129.474.215
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	1.088.718
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Quote sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	20.000
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	10.310.160
Imposte erariali	»	183.632.238
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	121.675.659
Mandati perenti	»	3.272.506
Creditori diversi	»	32.762.371
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	1.472.624
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	44.163.097
Totale	L.	4.032.957.151

2. Fondi di riserva:

Fondo liquidazione ai dipendenti	L.	15.222.364
Fondo ammortamento costo stabili	»	99.719.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	129.795.390
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	225.864.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	22.361.348
Totale . . .	L.	492.962.102
Totale 1 + 2 . . .	L.	4.525.919.253
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*) . . .	»	42.867.824.735
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto . . .	L.	47.393.743.988

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il direttore generale
ULZEGA

Il direttore della ragioneria centrale
RONCHETTI

(4274)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 9 dicembre 1974 al 10 gennaio 1975, a norma dei regolamenti (CEE) n. 3006/74, n. 3083/74, n. 3149/74, n. 3216/74, n. 3272/74 e n. 15/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-12-1974 al 3-1-1975	dal 4-1-1975 al 5-1-1975	dal 6-1-1975 al 10-1-1975
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.594,40	3.717,68	3.717,68
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.633,98	4.633,98	4.633,93
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	7.706,08	7.706,08	7.907,67
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.594,40	3.717,68	3.717,68
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.594,40	3.717,68	3.717,68
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	14.011,06	14.011,06	14.377,58
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	14.011,06	14.011,06	14.377,58
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.688,12	4.848,89	4.843,89
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.594,40	3.717,68	3.717,68
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.688,12	4,848,89	4.848,89
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.594,40	3.717,68	3.717,68
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.688,12	4,848,89	4.848,89
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.594,40	3.717,68	3.717,68
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	4.464,88	4.618,15	4.618,15

(5584)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui allo art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma del regolamento (CEE) n. 205/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
		A. albumine:	
		II. altre:	
		a. ovoalbumine e lattoalbumine:	
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	13.427,96
	35.02-290	2. altre	1.815,94

(5586)

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dal 17 novembre 1974 al 2 marzo 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2841/74, n. 2842/74, n. 3117/74 e n. 103/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-11-1974 al 14-12-1974	dal 15-12-1974 al 19-1-1975	dal 20-1-1975 al 2-3-1975
04.05		**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o** altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	33.320 (*a*)	33.320 (*a*)	33.320 (*a*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	24.990 (*b*) (*c*)	33.320 (*b*) (*f*)	58.310 (*b*)
	04.05-390	2. altre	29.155 (*b*)	29.155 (*b*)	29.155 (*b*)
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	8.330 (*b*) (*d*)	8.330 (*b*) (*d*)	8.330 (*b*) (*d*)
	04.05-530	2. congelato	8.330 (*b*) (*e*)	8.330 (*b*) (*e*)	8.330 (*b*) (*e*)
	04.05-550	3. essiccato	33.320 (*b*)	33.320 (*b*)	33.320 (*b*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria se destinati tal quali alla diretta immissione in consumo.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*c*) Per i prodotti originari della Cecoslovacchia o della Repubblica popolare cinese l'importo supplementare è di L. 58.310 per 100 kg.

(*d*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, della Romania o della Cecoslovacchia l'importo supplementare è di L. 41.650 per 100 kg.

(*e*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera o della Romania l'importo supplementare è di L. 33.320 per 100 kg.

(*f*) Per i prodotti originari della Cecoslovacchia o della Jugoslavia l'importo supplementare è di L. 58.310 per 100 kg.

(5716)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli ed esami, ad agente tecnico, in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, a 6 (sei) posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;
8) patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) il tipo di patente posseduto, la prefettura che l'ha rilasciato e la data di rilascio;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dello art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Valutazione dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli ed effettua l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli prodotti dagli aspiranti.

Art. 5.

Ai candidati sarà data comunicazione della data fissata per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotecnico almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova un documento di identità personale non scaduto di validità.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami consisteranno:

a) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici;

b) esame psicotecnico del candidato.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nelle due prove. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con i voti riportati nelle due prove di cui al presente art. 6.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo;

8) certificato in bollo da L. 700, rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

e) certificato rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente *C*.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 133, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 977.550 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1975

Il Ministro: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1975
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 282

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . .) il giorno . . . domiciliato a . . . . . . codice di avviamento postale n. . . (provincia . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) è in possesso della patente di categoria C per la conduzione di autoveicoli rilasciato dalla prefettura di . . . . . . in data . . . . . ;
h) allega i sottoelencati documenti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

. . . ., li . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5722)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva, ruolo amministrativo

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 92, con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 il Ministero della marina mercantile viene autorizzato a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Tenute presenti le diminuzioni di posti previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recanti norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati e degli accantonamenti di posti previsti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto riguarda l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziali e direttive;

Tenuto conto, inoltre, della riserva dei posti di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile con le qualifiche di:

a) segretario capo;

b) segretario principale per almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciato dall'Istituto navale universitario di Napoli, o in scienze coloniali;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non superiore ad anni trentadue.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che appartengono a quelle categorie alle quali sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

c) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

d) per i profughi dai territori esteri;

e) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non superino i 40 anni;

3) per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950,

n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono sclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Vengono comunque fatti salvi tutti gli altri casi di elevazione o di esenzione del limite di età previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e personale - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intende sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:
1) due prove scritte;
2) un colloquio;

b) prove facoltative:
prova scritta e colloquio di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1976.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per la marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito ripresentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle manzioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo, dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500 corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 247

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica, ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
diritto della navigazione; diritto civile.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia:
diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto privato, diritto internazionale pubblico e privato, diritto costituzionale, statuto degli impiegati civili dello Stato, economia dei trasporti marittimi, nozioni di contabilità di Stato.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro: GIOIA

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di .) il . . e residente dal (1) . in . . (provincia di . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del ruolo amministrativo di codesto Ministero.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . presso . . . . di . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, addì . . . .

Firma (6) . . . . .

Recapito cui autorizzare eventuali comunicazioni . . .
Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(5953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1420 del 13 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 1421 del 13 marzo 1975, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Mezzani il dott. Dante Benecchi;

Vista la rinuncia fatta in data 7 giugno 1975 dal predetto dott. Dante Benecchi;

Viste le domande dei candidati contenenti le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 11 ottobre 1972, n. 9, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Filippo Varoli Piazza è nominato vincitore della condotta medica di Mezzani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 3 luglio 1975

Il medico provinciale: ROBERTI

(5935)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 2 del 27 maggio 1975 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1973;
Vista la nota n. 3898/EL del 26 maggio 1975, pervenuta in data 3 giugno 1975 con la quale il presidente della giunta regionale designa il dott. Calcedonio Loffredi in qualità di presidente in sostituzione del prof. Raoul Maschio, impedito;
Ritenuta la necessità di aggiornare la composizione della commissione di che trattasi;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Calcedonio Loffredi è nominato presidente della commissione in premessa specificata, in sostituzione del professor Raoul Maschio, impedito.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Rovigo, dell'ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 23 giugno 1975

Il medico provinciale: STERRANTINO

(5958)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorso ad un posto di primario chirurgo della divisione di chirurgia generale degli organi artificiali e servizio di emodialisi.

Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario chirurgo della divisione di chirurgia generale degli organi artificiali e servizio di emodialisi per la sede ospedaliera di Bari.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6189)

OSPEDALE CENTRALE DI ZONA DI VENARIA REALE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di:
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di pediatria.
Scadenza improrogabile ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*
Il concorso è regolato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Venaria Reale (Torino).

(6082)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo presso la divisione di chirurgia generale e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo presso la divisione di chirurgia generale e ginecologia.
Le domande di ammissione al concorso, corredate dai documenti indicati nel bando, dovranno pervenire alla direzione amministrativa dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*
Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Torino, via Silvio Pellico, 19.

(6035)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso per la copertura di un posto di primario del servizio trasfusionale.
Il concorso al posto predetto verrà espletato in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive variazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5959)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751930)